

Allegato "A" alla raccolta n. 16948  
ASSOCIAZIONE "CITTADINI DELL'ARIA ONLUS"

ART. 1 – DENOMINAZIONE


1. E' costituita l'associazione senza scopo di lucro "Cittadini per l'Aria organizzazione non lucrativa d'utilità sociale", in breve denominata anche come Associazione "Cittadini per l'Aria ONLUS".
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS",

ART. 2 – SEDE

1. L'associazione ha sede in Milano in via Lentasio n. 9. La sua durata è indeterminata.
2. La variazione di sede legale, pur non comportando modifica statutaria, implica l'obbligo di darne comunicazione secondo le previsioni delle legislazioni applicabili

ART. 3 – SCOPO

1. L'associazione è libera, indipendente, apartitica ed aconfessionale, e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente di cui al n. 8, lett. a), co. 1 del D.Lgs. n. 460/1997.
2. In particolare, l'Associazione si prefigge il fine di:
  - operare concretamente al fine della tutela della qualità dell'aria, dello sviluppo sostenibile, con lo scopo di rivolgere la propria azione all'attività di prevenzione, consapevolizzando ed intervenendo attivamente su coloro che inquinano;
  - predisporre un collegamento stabile tra l'ambito della ricerca in tema di inquinamento atmosferico e dei temi ad esso connessi ed i cittadini e le loro formazioni affinché i risultati delle ricerche in ambito ambientale possano essere accessibili e di beneficio sul territorio;
  - promuovere e tenere campagne di informazione nei confronti dei cittadini in relazione ai propri diritti e doveri collegati alle tematiche dell'inquinamento e, in particolare, della qualità dell'aria, dell'inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute, sui cambiamenti climatici, sul paesaggio, sugli eco-sistemi e sull'ambiente in genere;



- realizzare concretamente le condizioni utili affinché i cittadini possano beneficiare di una buona qualità dell'aria nei luoghi in cui risiedono, lavorano e vivono;
- tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;
- sostenere e promuovere, attraverso specifici studi scientifici e campagne di informazione, le politiche di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle cause climalteranti finalizzando l'attività alla promozione di stili di vita e comportamenti a basso o nullo impatto ambientale, al fine di tutelare al meglio la salute e il benessere della popolazione odierna e futura, nonché dell'ambiente e del paesaggio urbano e non.

#### ART. 4 – ATTIVITÀ

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende:

- svolgere informazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e, in particolare, sulle tematiche concernenti: la qualità dell'aria, l'inquinamento atmosferico, le emissioni climalteranti;
- stimolare i privati cittadini, gli enti e le imprese a porre in essere comportamenti per migliorare la qualità dell'aria attraverso la concreta diffusione delle conoscenze scientifiche ed, in particolare, medico-scientifiche rilevanti in tema di ambiente nonché delle tecnologie e delle scoperte scientifiche che abbiano specifico interesse con lo scopo dell'associazione;
- promuovere e partecipare a progetti di riqualificazione e riprogettazione delle aree urbane ai fini della riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'esposizione della popolazione agli inquinanti;
- promuovere la diffusione di progetti di scienza partecipata dei cittadini inerenti il tema della qualità dell'aria come strumento di innalzamento del livello di consapevolezza e pressione sulle politiche legislative;
- partecipare e/o coordinare studi e monitoraggi, anche legati all'esposizione delle persone ai livelli degli inquinanti dell'aria;
- elaborare documenti di sintesi, raccomandazioni e/o *best practices*, anche al fine di supportare le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'elaborazione delle proprie politiche aziendali ed azioni pubbliche;
- attività di informazione, di educazione e di promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e dell'aria, fra le

quali anche attività di promozione e partecipazione a progetti finalizzati anche alla riduzione della domanda di mobilità e di energia


- sviluppare proposte, anche in accordo con gli enti preposti, finalizzate alla progettazione, realizzazione o manutenzione di percorsi urbani ed extraurbani, percorsi di valorizzazione della città e della natura in aree di pregio o parchi naturali;
- operare concretamente per l'ottenimento di provvedimenti di moderazione del traffico urbano - provvedimenti di tutela e miglioramento del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale;
- collaborare con altre associazioni e con tutti coloro che, in relazione alle finalità dell'associazione, operano in difesa dell'ambiente; in particolare, collaborare ad iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio con altre associazioni di difesa ambientale, per la realizzazione, la tutela e la valorizzazione di aree protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di coinvolgimento della cittadinanza attiva (es. pulizia e manutenzione dell'ambiente), giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico italiano;
- promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

2. L'associazione potrà costituire stabili collegamenti, collaborazioni, aiuti reciproci, nonché piattaforme e/o reti di condivisione di informazioni, dati e strumenti a favore di e tra associazioni, enti e altri soggetti individuali e collettivi impegnati nella lotta all'inquinamento atmosferico finalizzati all'attività di prevenzione, affermazione della trasparenza dei dati, tutela giurisdizionale o altro scopo coerente al fine sociale perseguito.

3. In via connessa l'associazione potrà produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale, audiovisivi ed altro materiale attinente lo scopo sociale, su supporto cartaceo e informatico

4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

5. E' fatto comunque divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali riconducibili al settore di attività di cui all'art.3, co. 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



## **ART. 5 – GLI ASSOCIATI**

1. All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.
2. Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

## **ART. 6 – LE CATEGORIE DI ASSOCIATI**

1. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
  - a) fondatori;
  - b) ordinari;
  - c) benemeriti.
2. Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente o che aderiscono all'ente entro 10 giorni dalla sua costituzione.  
Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.
3. Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal comitato di gestione.
4. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare, è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
5. È, altresì, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **ART. 7 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI**

1. L'associato deve:
  - approvare le finalità dell'associazione descritte nello statuto e negli eventuali regolamenti;
  - mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
  - versare annualmente e secondo i termini previsti le quote associative, stabilite uniformemente per tutte le categorie di associati;

- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

#### ART. 8 – AMMISSIONE


1. Chiunque, persona fisica o giuridica, desidera essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione della domanda ad un singolo consigliere.
2. Con la compilazione della domanda, la sua sottoscrizione ed il contestuale pagamento della quota il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti.
3. Con l'invio della domanda ai sensi del precedente comma 2, il richiedente acquista la qualifica di associato a meno che non riceva, entro 8 giorni dall'invio, una risposta negativa via telefax, mail o posta raccomandata.

#### ART. 9 – SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, emanate nell'ambito dei loro poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o sia di nocumento con il suo comportamento al buon nome dell'associazione o ne ostacoli il raggiungimento degli obiettivi, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.
2. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio Direttivo sanziona con l'espulsione l'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa ove lo stesso, pur essendo stato invitato ad adempiere, non lo abbia fatto.
3. Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

#### ART. 10 – RECESSO

1. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale la comunicazione della volontà di recesso viene ricevuta.
2. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.



## **ART. 11 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea degli associati
  - il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il Presidente
  - il revisore legale, se richiesto per legge (cfr. art. 10, co. 5, D.Lgs. n. 460/1997).
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione, entro il 30 aprile, del rendiconto consuntivo.

## **ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. Sono, inoltre, di competenza dell'assemblea ordinaria:
  - la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  - la determinazione degli indirizzi generali dell'associazione;
  - la determinazione delle quote di adesione annue;
  - ogni altra decisione che sia demandata alla stessa dal Consiglio Direttivo.
2. La convocazione degli associati è fatta per mail, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita in ragione dei dati risultanti dal libro degli associati e dal socio comunicati nella domanda. L'avviso di convocazione è comunque affisso presso la sede dell'associazione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati.
5. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
  - l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie;
  - le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione.

#### ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA


1. Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega da attribuire ad altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

#### ART. 15 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio o che implicino operazioni straordinarie occorre la presenza dei 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente, ove lo ritenga utile, nomina un Vice-Presidente.
2. Il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Ogni qual volta il Presidente sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice-Presidente. Il solo



intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### **ART. 17- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE**

1. Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice - presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

#### **ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea degli associati che ne determina anche il numero.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **ART. 19 – I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione dell'associazione per gli atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria fatti salvi quelli attribuiti dal presente statuto all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può compiere tutto quanto ritenga opportuno e necessario per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti,
- la sospensione o l'espulsione dell'associato, fatta salva la possibilità per lo stesso di ricorrere all'assemblea;
- l'ammissione di nuovi associati;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione;
- la nomina del tesoriere, se ritenuto utile.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge e con le adeguate forme, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.



#### ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il Presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati tecnici ed esperti.
2. Le adunanze sono valide con l'intervento personale della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono verbalizzate.
4. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il voto del Presidente.
5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza - in fonia e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### ART. 21 - DIMISSIONI DA MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dalla carica di consigliere.
2. Nel caso di dimissioni da membro del Consiglio esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta ricevute attraverso atto scritto inviato a mezzo raccomandata.
3. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio.
4. Dalla carica di consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
5. Il Consiglio Direttivo, valuta caso per caso, l'eventuale compenso da assegnare al membro in ragione di specifiche competenze professionali che lo stesso metta a disposizione, le quali esulano dalle attribuzioni della carica di consigliere.

#### ART. 22 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per lo svolgimento delle proprie finalità ed attività l'associazione dispone delle seguenti entrate:
  - versamenti effettuati dai fondatori originari;



- le quote sociali;
  - i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio;
  - introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
2. Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle entrate derivanti dalle attività connesse, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
3. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23 – LE QUOTE ANNUALI**

1. L'assemblea stabilisce le quote annuali da versare all'associazione.
2. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' tuttavia facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità.
3. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

#### **ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. L'associazione annualmente redige un bilancio. Entro il 31 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.
3. I bilanci sono depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione con l'invio a mezzo telematico o presso la sede.
4. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

#### ART. 25 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un liquidatore che devolverà l'intero patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 26 - VARIE

1. Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile in quanto applicabile, nonché alle disposizioni del Decreto legislativo n. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

La presente copia composta di n. 13  
facciate è conforme all'originale.  
regolarmente firmato e si rilascia oggi.  
Milano, li 2 aprile 2015

